

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Città metropolitana di Milano



REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DELLE AREE ADIBITE AD ORTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 12 novembre 2024

INDICE

| | |
|---------------|--------------------------------------------------|
| * Articolo 1 | FINALITÀ |
| * Articolo 2 | CRITERI GENERALI |
| * Articolo 3 | REQUISITI, DURATA ED ESCLUSIVITÀ DI ASSEGNAZIONE |
| * Articolo 4 | CONTRIBUTO DI ASSEGNAZIONE |
| * Articolo 5 | OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO |
| * Articolo 6 | COLTIVAZIONE |
| * Articolo 7 | RIPOSTIGLI |
| * Articolo 8 | ALTRE COSTRUZIONI |
| * Articolo 9 | DIVIETI |
| * Articolo 10 | ORARI |
| * Articolo 11 | REFERENTE ORTI |
| * Articolo 12 | VIGILANZA |
| * Articolo 13 | REVOCA |
| * Articolo 14 | ENTRATA IN VIGORE |

Art. 1 FINALITÀ

Il Comune di Bellinzago Lombardo, allo scopo di favorire l'aggregazione e l'inserimento nella vita sociale dei suoi cittadini, assegna in comodato d'uso, a coloro che ne facciano richiesta, lotti di terreno di proprietà comunale da adibire ad orti.

Le coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare e permettono al cittadino un sano impiego del tempo libero, facilitando occasioni d'incontro per iniziative ricreative, culturali e sociali, ponendo particolare attenzione al rapporto con le scolaresche.

Art. 2 CRITERI GENERALI

La concessione degli orti è di competenza della Giunta Comunale.

È compito degli Uffici comunali preposti predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, stendere l'elenco degli assegnatari.

Art. 3 REQUISITI, DURATA ED ESCLUSIVITÀ DI ASSEGNAZIONE

Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda di assegnazione sono:

- essere residenti a Bellinzago Lombardo da almeno 2 anni, al momento della presentazione della richiesta di assegnazione;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio della Città metropolitana di Milano;
- essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
- essere in grado di coltivare e mantenere in condizioni decorose l'appezzamento assegnato;
- non essere un soggetto con handicap grave o gravissimo che non consenta di svolgere l'attività di coltivazione in modo diretto;
- non svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti a qualsiasi titolo a familiari o a terzi;

Le richieste di assegnazione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'Ufficio Protocollo durante il periodo di apertura del bando che viene stabilito dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta;

La graduatoria degli aventi diritto viene formulata tenendo conto:

- della titolarità di sola pensione;
- dell'età del richiedente, privilegiando i più anziani;
- dei componenti il nucleo familiare, dando particolare rilevanza alle condizioni di solitudine o di famiglia numerosa.

Alla presenza di casi sociali si potrà agire in deroga alla graduatoria.

A parità di punteggio, l'appezzamento verrà richiesto attestazione ISEE in corso di validità e lo stesso verrà concesso al richiedente con il valore ISEE più basso.

In assenza della presentazione dell'ISEE si procederà a sorteggio tra gli aventi diritto.

E' possibile presentare le domande anche se non è presente un bando aperto;

Tali domande saranno prese in considerazione dopo la chiusura del successivo bando per l'assegnazione degli orti, qualora le domande presentate durante l'apertura dello stesso e inserite nella relativa graduatoria, non siano sufficienti rispetto al numero di orti da assegnare;

L'assegnazione avverrà ogni volta che si liberi un'area ortiva attingendo alla graduatoria vigente e le chiavi dovranno essere ritirate personalmente dall'assegnatario che dovrà sottoscrivere l'accettazione del regolamento.

Le assegnazioni così attribuite avranno validità quinquennale a far data dall'avvio della concessione, con possibilità d'anticipata disdetta da parte degli assegnatari mediante comunicazione scritta all'Ufficio dei Servizi Sociali.

L'orto concesso in gestione all'assegnatario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario e con continuità.

È ammessa l'interruzione temporanea per documentati motivi di salute o per vacanza, concessa per la durata di tre mesi a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario stesso.

L'orto urbano viene concesso con Determinazione del responsabile del servizio competente e decorre dalla data di esecutività di detto provvedimento.

Art. 4 CONTRIBUTO DI ASSEGNAZIONE

La quota annuale a carico degli assegnatari è pari a 60 Euro.

La stessa andrà versata entro il mese di marzo di ogni anno.

Le modalità di versamento vengono comunicate da parte del Comune a mezzo lettera.

Il mancato versamento comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione, previa diffida.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

L'assegnatario è obbligato a:

- coltivare direttamente l'orto assegnato;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto, per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 11) e affisse in bacheca;
- versare la quota annuale di cui all'art. 4, entro il mese di marzo, utilizzando le modalità specificate nella lettera che verrà inviata dal Comune;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al referente e all'Ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- comunicare immediatamente al Comune qualsiasi impedimento che non consenta la continuazione nella coltivazione dell'orto assegnato, in modo che lo stesso possa essere riassegnato;
- comunicare immediatamente al Comune qualsiasi modifica nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 6 COLTIVAZIONI

È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

È vietata la piantumazione d'alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.

I residui vegetali che s'intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 7 RIPOSTIGLI

I ripostigli sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione.

Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale.

I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento, né devono contenere elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto.

Art. 8 ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (la cui altezza massima consentita è di m 1,5), tunnel e reti antigraffine sono consentite in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare le distanze di 15 cm dai confini.

È vietata la pavimentazione e l'edificazione d'elementi diversi da quelli espressamente descritti.

Le strutture comuni possono essere variate secondo le esigenze dall'Ufficio Tecnico del Comune e non dagli assegnatari.

Art. 9 DIVIETI

È vietato:

- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in assegnazione;
- allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria;
- produrre rumori molesti;
- installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto;
- fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
- entrare negli orti altrui senza permesso;
- bruciare stoppie e rifiuti;
- superare l'altezza di metri 2 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
-

- usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo e, in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- l'ingresso agli orti a persone non autorizzate se non accompagnate da un assegnatario.

Art. 10 ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Art. 11 REFERENTE ORTI

Gli assegnatari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata annualmente dall'Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli assegnatari e l'Amministrazione comunale.

Art. 12 VIGILANZA E CONTROLLO

Il controllo sulla corretta osservanza del presente Regolamento e la somministrazione delle eventuali sanzioni, sono effettuati ad insindacabile giudizio degli uffici comunali preposti.

Gli assegnatari, pertanto, devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il privato possa patire non è imputabile al Comune di Bellinzago Lombardo.

È possibile introdurre motorini o biciclette, purché condotti a mano e collocati in modo da non intralciare il passaggio.

Art. 13 REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto agli art. 4, 5 e 9 del presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione, previa diffida.

Art. 14 ENTRATA IN VIGORE

A norma dell'art. 69 dello Statuto il presente Regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione.